



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"
Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)
☎ 0665210557 C.F. 80234310581

✉ rmic8dn00d@istruzione.it; rmic8dn00d@pec.istruzione.it

www.lidodelfaro.edu.it

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZP5K



Circ. n. 55 del 6 ottobre 2025

Ai Genitori dell'IC "Lido del Faro"

Ai Docenti dell'IC "Lido del Faro"

Al Personale amministrativo - UFFICIO DIDATTICA

SITO WEB

Oggetto: INFORMATIVA ASSENZE ALUNNI-D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" e OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Con la presente si comunica che ai sensi del D.L. n. 123/2023 convertito in Legge n. 159/23 (il cosiddetto "Decreto Caivano") "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", l'articolo 12 segnala: ***"...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge"***.

A tale riguardo:

- La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
- La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Si invitano, pertanto, i genitori/ chi ne ha la responsabilità genitoriale a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente.

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, ne daranno immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Appare d’obbligo, per completezza di informazione, informare dell’introduzione nel codice penale dell’art. 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi). Inoltre nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.

Precisazioni:

- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
- le assenze devono sempre essere giustificate;
- le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio;
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: “alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura” (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare)
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del [Decreto legislativo n. 59 del 2004](#), e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ovvero gli alunni e le alunne dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non superando le ore di assenza totali consentite. Per l'anno scolastico 2025/26 il numero massimo consentito di assenze è 247 ore. Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non potrà essere scrutinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosalia Licata

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93*